



COMUNE DI ARIZZANO

Provincia del Verbano – Cusio – Ossola



Ordinanza n° 4 / '15

ORDINANZA AI FRONTISTI PER LA PULIZIA DELLE SPONDE DEL RIO BIENNA (tratto tra la cappella Lavamano e V. Meschiavino) *

Il Sindaco

Premesso che lungo l'alveo e le sponde del rio Bienna, presente sul territorio comunale, particolarmente nel tratto tra la cappella Lavamano e V. Meschiavino, era stato riscontrato uno stato di abbandono con presenza di essenze arboree ammalorate, di piante infestanti, di piante spezzate e di rovi;

viste la nota dell'Ufficio Tecnico com. Prot. 226 e la successiva segnalazione Prot. n° 6058 /A18110 del 04-2-2015 (ns. Prot. 294) del Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico di Verbania della Regione Piemonte, nella quale il Responsabile del Settore evidenzia, tra l'altro, "(...) l'urgenza di effettuare il taglio delle piante di alto fusto ubicate sul versante, aggettanti sul corso d'acqua.";

preso atto che quanto sopra può rappresentare ostacolo per il regolare deflusso delle acque, aumentando il pericolo di interruzioni e ostruzioni del corso d'acqua;

ravvisata la mancanza di manutenzione degli alvei e delle sponde da parte dei proprietari frontisti;

atteso che la situazione di degrado degli alvei è idonea a spiegare la potenziale pericolosità, in occasione delle ormai ricorrenti precipitazioni meteoriche, nonché a permettere la nidificazione di insetti, zanzare o animali che minaccerebbero l'igiene dei luoghi e delle persone;

visti

l'art. 12 del R.D. 25-7-'04, n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";

gli artt. 50, 54 e 107, comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

lo Statuto comunale;

richiamati anche gli artt. 913, 915, 916, 917 del Codice Civile relativi allo scolo delle acque, alla riparazione di sponde ed argini, alla rimozione degli ingombri in fossi, colatoi e altri alvei e alle spese di riparazione;

ORDINA

Ai proprietari e ai possessori dei terreni frontisti del rio Bienna:

1. di provvedere, **entro** trenta g.g. dalla pubblicazione eppoi entro il 30 Aprile **di ogni anno**, all'esecuzione dei lavori di pulizia e messa in sicurezza delle scarpate

dell'alveo e delle relative sponde, rimuovendo qualsiasi tipo di vegetazione, materiale o rifiuti esistenti che possano compromettere il regolare deflusso delle acque;

2. di mantenere la costante manutenzione e pulizia degli alvei e delle relative sponde, come specificato al punto 1. che precede;

AVVERTE

1) Che non ottemperando alla presente ordinanza, gli interventi di pulizia e manutenzione delle sponde di cui sopra, potranno essere eseguiti a cura dell'Amministrazione Comunale, con addebito delle relative spese ai proprietari frontisti;

2) tutti i rifiuti vegetali e non vegetali derivanti dai lavori di pulizia dei corsi d'acqua dovranno essere smaltiti e / o recuperati secondo quanto previsto dal D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

3) di provvedere alla sistemazione delle ramaglie, lasciando in bosco ramaglie, cimali e altro materiale legnoso di piccole dimensioni derivante dagli interventi selvicolturali, depezzati e sparsi a contatto col suolo, evitando in ogni caso di coprire le aree in rinnovazione, ai sensi dell'Art. 33 del Regolamento regionale 20 settembre 2011, n. 8/R.;

è assolutamente **vietato**:

procedere alla pulizia dei fossi attraverso l'incendio della vegetazione e l'uso di diserbanti;

rimuovere le ceppaie degli alberi che sostengono le sponde del corso d'acqua.

4) Che eventuali danni a persone e cose, derivanti dal mancato rispetto della presente, saranno a carico dei proprietari frontisti, che ne risponderanno in sede civile, penale e amministrativa;

5) che trascorso infruttuosamente il termine indicato, si potrà procedere all'esecuzione d'Ufficio, affidando le operazioni a impresa specializzata, ingiungendo le spese e alla segnalazione ex Art. 650 C.p.;

6) che ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della Legge 07-8-'90 n. 241, contro il presente atto può essere presentato ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni dalla data della pubblicazione o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data stessa.

DISPONE

1) la trasmissione di copia presente ordinanza:

- all'Ufficio Tecnico com., per quanto di competenza;
- all'Ufficio Segreteria affinché ne dia massima diffusione possibile attraverso i vari mezzi di comunicazione;
- al Sig. Prefetto del V. C. O., al Corpo Forestale dello Stato – stazione di Verbania Intra, alla Polizia Prov.^{le} e al Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico di Verbania della Regione Piemonte;

2) che l'Area Tecnico manutentiva, trascorsi infruttuosamente i termini, determini l'impegno di spesa e proceda con l'esecuzione d'Ufficio, ingiungendo le spese ai proprietari frontisti;

3) la pubblicazione di copia all'Albo pretorio on – line.

Arizzano, 23/02/15



SINDACO